

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 13 DEL 14/05/2002

VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno **16 MAG. 2002** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ESECUTIVITA':

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Seravezza, **27 MAG. 2002**

IL DIRETTORE

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni all'atto generale di indirizzi per le attività del settore Uffici Tecnici".

L'anno duemiladue, addì quattordici del mese di maggio, alle ore 15,30 presso gli Uffici del Parco in Seravezza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n° 306 del 9 novembre 1999. Presiede il Sig. **LUIGI GRASSI**. Sono presenti componenti n° 8, Assenti n° 4,

(A = Assente P = Presente)

PAOLO CATTANI	P
GIOVANNI CORRIERI	P
PIERO SACCHETTI	P
AGOSTINO NINO FOLEGNANI	P
VINCENZO COLASANTI	P
CRISTOFORO FELICIANO RAVERA	P
ALBERTO ABRAMI	A
GIANCARLO VOLTINI	A
CHRISTIAN DAIMO	A
GIUSEPPE NARDINI	P
EZIO GINO RONCHIERI	A
LUIGI GRASSI	P

Partecipa

- Il Direttore dell'Ente **ANTONIO BARTELLETTI**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che con delibera n. 71 del 13.11.1999, veniva approvato l'*Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici*;

CONSIDERATO che con delibera n. 54 del 29.12.2000, l'*Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici* di cui sopra veniva integrato con ulteriori norme ed indirizzi;

VISTE le diverse istanze per la realizzazione di nuovi tracciati stradali a servizio e collegamento di edifici e residenze in area protetta, pervenute agli uffici del Parco;

TENUTO CONTO che l'apertura di brevi tratti di strade di collegamento, a servizio delle residenze montane, può contribuire, in determinati casi, alla salvaguardia delle funzioni di presidio e manutenzione del territorio che tali residenze svolgono;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI UNANIMI E TUTTI FAVOREVOLI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

Di integrare il documento *Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici*, approvato con delibera n. 71 del 13.11.1999 e integrato con delibera n. 54 del 29.12.2000, con le seguenti norme:

Nelle aree parco, come individuate dalla L.R. 65/97, che si trovano al di sotto dei mille metri di altitudine sul livello del mare, è consentita l'apertura di nuove strade carrabili purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La nuova strada deve avere la specifica e documentata finalità di collegare un fabbricato adibito a civile abitazione (in cui il richiedente risieda stabilmente da almeno 2 anni) alla viabilità esistente, regolarmente autorizzata ai sensi delle vigenti norme;
2. Il nuovo tracciato, compatibilmente con l'orografia del terreno, deve sviluppare la minima lunghezza, ed in ogni caso non può superare uno sviluppo di 1.000 metri lineari ed una pendenza media del 10%;
3. La strada deve essere del tipo "bianco" con una larghezza di carreggiata non superiore a 3 metri lineari, comprese le banchine e le cunette;
4. La strada deve prevedere tutte le opere necessarie ed utili al corretto deflusso e smaltimento delle acque, ovvero cunette, tombini, attraversamenti e quanto altro necessario;
5. Le opere di contenimento e consolidamento dei versanti, ove siano previste, dovranno possibilmente riferirsi alle tecniche della ingegneria naturalistica;

Nelle medesime aree, di cui sopra, è consentita l'apertura di piste temporanee carrabili, a servizio dei cantieri edili di ristrutturazione edilizia, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

6. La pista temporanea deve avere la specifica e documentata finalità di collegare un fabbricato esistente, in cui siano da eseguirsi lavori edili ammissibili ai sensi delle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica, alla viabilità esistente autorizzata ai sensi delle vigenti norme;
7. Il nuovo tracciato, compatibilmente con l'orografia del terreno, deve sviluppare la minima lunghezza, ed in ogni caso non può superare uno sviluppo di 500 metri lineari ed una pendenza media del 10%;
8. La pista deve avere una larghezza di carreggiata non superiore a 3 metri lineari, comprese le banchine e le cunette, e deve presupporre movimenti di terra, sbancamenti e modificazioni in genere, reversibili, ovvero di cui si possa prevedere il ripristino;
9. La pista deve prevedere tutte le opere necessarie ed utili al corretto deflusso e smaltimento delle acque, ovvero cunette, tombini, attraversamenti e quanto altro necessario;
10. La pista, una volta terminati i lavori edili, dovrà essere smantellata e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi anteriore alla sua realizzazione;
11. Il richiedente, in allegato alla domanda di realizzazione della pista temporanea, dovrà produrre polizza fidejussoria, a favore del Parco, in cui siano garantiti i costi necessari al suo smantellamento e al ripristino dello stato dei luoghi. Il Parco si riserva comunque di valutare la congruità delle cifre individuate come costi di ripristino nella polizza fidejussoria;

Di dare mandato all'U.O. Pianificazione territoriale del Parco delle Alpi Apuane, per gli ulteriori adempimenti conseguenti al presente deliberato;

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;